



CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145.

*Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2019, h. 13.00
FAQ dalla n. 28 alla n. 70.*

28. Il Comune di cui sono Sindaco fa parte con altri 3 comuni di un Unione della regione Lombardia. Ai sensi delle legge regionale e statale i comuni hanno trasferito all'Unione la realizzazione delle opere pubbliche. È possibile che a realizzare le opere sia l'Unione dei Comuni dietro trasferimento dei fondi dedicati dai Comuni? È possibile che l'Unione accorpi in un unico affidamento/appalto le opere di tutti i comuni? (ovviamente con lotti separati e rendicontazioni e fatture relative ad ogni singolo intervento Comunale).

Si a condizione che il CUP sia sempre acquisito dal Comune beneficiario che in seguito può incaricare della realizzazione dell'opera l'Unione che diviene quindi legittimata ad acquisire il CIG con l'accortezza di associarlo, in SIMOG, all'originario CUP. È necessario che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore.

29. Con la presente si chiede se essendo i Comuni costituiti in Unione ed avendo trasferito tutte le funzioni e gli appalti del contributo in oggetto verranno gestiti dall'Unione, pertanto si chiede se il monitoraggio delle stesse possa essere effettuato direttamente dall'Unione alla quale i Comuni aderenti trasferiranno i fondi concessi per la realizzazione delle opere (a titolo esemplificativo CUP, CIG).

Si a condizione che il CUP sia sempre acquisito dal Comune beneficiario che in seguito può incaricare della realizzazione dell'opera l'Unione che diviene quindi legittimata ad acquisire il CIG con l'accortezza di associarlo, in SIMOG, all'originario CUP. È necessario che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore.



30. In merito al contributo assegnato ai comuni fino a 20.000 abitanti, è possibile utilizzarlo per la messa norma per la sicurezza anticendio di un fabbricato ad uso scuola materna, di proprietà della società patrimoniale totalmente partecipata dal Comune?

Si a condizione che il CUP sia sempre acquisito dal Comune che in seguito può incaricare della realizzazione dell'opera la società totalmente partecipata che diviene quindi legittimata ad acquisire il CIG con l'accortezza di associarlo, in SIMOG, all'originario CUP, e ferma restando la necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore.

31. Nel comma 108 è previsto, tra le diverse condizioni, che le opere oggetto di finanziamento siano aggiuntive rispetto a quelle da avviare nella prima annualità dei programmi triennali. Come viene soddisfatto il requisito nel caso di opere per le quali non è previsto l'obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici?

In questi casi il comune soddisfa il requisito dell'*aggiuntività* se nel bilancio di previsione 2019-2021 ha stanziamenti di importo almeno pari al contributo e superiore rispetto a quello disponibile, nel bilancio di previsione 2018-2020, per l'anno 2019. Si soggiunge la necessità che si tratti di intervento di lavori pubblici o manutenzione straordinaria ai sensi del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018.

32. Se al termine dei lavori vi è un risparmio, conseguente dal ribasso d'asta e, conseguentemente, non viene speso interamente il contributo, il Ministero revoca il contributo medesimo o solo la quota non spesa?

No. Il Ministero non revoca la quota non spesa in quanto il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, stabilisce che *nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti* (art. 6, comma 2) e che *i risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo* (art. 4, comma 2).



33. Confido che venga rivista la possibilità di utilizzo del fondo per asfaltature strade dissestate che presentano notevoli pericoli a causa di buche e rattoppi di emergenza.

Si riporta la FAQ n. 4 già pubblicata:

«Per le strade può essere considerata messa in sicurezza l'asfaltatura?

Risposta: Sì a condizione che l'intervento da effettuare costituisca manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi, al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie.».

34. Chiedo se può rientrare nella categoria delle spese finanziabili con il contributo il rifacimento della pavimentazione della palestra delle scuole elementari.

Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della palestra di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tali finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'edificio oggetto dell'intervento e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che la palestra sia ricompresa nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

Confronta anche la FAQ n. 13 già pubblicata.

35. Rientrano nel contributo le opere funzionali alla messa a norma antincendio del Municipio (attualmente mancante certificato VV.F.) mediante formazione impianto tecnico idrico, opere murarie e serramenti interni, impianto rilevazione fumi?

Sì a condizione che tali opere costituiscano interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla *messa in sicurezza* del Municipio, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).



36. Abbiamo una prescrizione dell'ATS in cui ci viene sollecitata la sostituzione di serramenti e vetrate ritenute pericolose durante il sopralluogo effettuato. Inoltre, a seguito di evento atmosferico, si è staccato dal muro un serramento al primo piano che è stato provvisoriamente riparato. Non è questione di efficientemente energetico ma di vera e propria sostituzione per messa in sicurezza. I relativi lavori possono essere finanziati con il contributo ex comma 107?

Sì a condizione che tale sostituzione costituisca intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla *messa in sicurezza del patrimonio comunale*, tenuto anche conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).

37. È finanziabile l'incarico per verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici comunali?

Sì a condizione che tale incarico sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici finalizzati alla messa in sicurezza di edifici comunali, finanziabili ai sensi dell'art. 1, commi 107 e ss., L. n. 145/2018 cit.

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).

Confronta anche la FAQ n. 16 già pubblicata.



38. Da carotaggi effettuati nel 2015 si è appurato che va rimossa la pavimentazione e circa 2 metri di materiale vario sottostante non idoneo e che ha provocato e provoca tutt'ora cedimenti in un'area di circa 800 mq, che include una parte della piazzola ecologica (e relative strutture) e un tratto di strada. Il movimento del materiale sottostante ha deformato le pavimentazioni, la strada e i muri in cemento armato presenti. Il contributo assegnato può essere destinato a tali interventi?

Sì a condizione che tali interventi costituiscano manutenzione straordinaria e siano finalizzati alla *messa in sicurezza* dell'area e del tratto di strada interessati, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'area ed il tratto di strada siano ricompresi nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *strade, edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).

39. Con il contributo è possibile realizzare un marciapiede? Abbiamo già accordo bonario con privati.

Sì a condizione che il manufatto, sulla base delle relative prescrizioni tecniche, sia necessario per la messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità della strada a servizio della quale è previsto, come risultante dall'attestazione a cura del progettista. Si segnala, inoltre, la necessità che il marciapiede sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *strade, edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

Confronta anche la FAQ n. 19 già pubblicata.



40. Vorrei sapere se i finanziamenti da 40.000 euro per i piccoli comuni possono essere utilizzati per i progetti di indagine di messa in sicurezza dei ponti comunali?

Sì a condizione che l'incarico sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici finalizzati alla messa in sicurezza di strade e patrimonio del comune, finanziabili ai sensi dell'art. 1, commi 107 e ss., L. n. 145/2018 cit.

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).

Confronta anche la FAQ n. 16 già pubblicata.

41. Interventi di abbattimento di barriere architettoniche, sistemazione di uscita di sicurezza e costruzione di un parapetto sul balcone del museo della viticoltura rientrano tra quelle finanziabili?

Sì a condizione che tali interventi costituiscano manutenzione straordinaria finalizzati alla *messa in sicurezza del museo* di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista. Si segnala, inoltre, la necessità che il museo sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *strade, edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono all'Ente le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019).



42. Si chiede se, per dimostrare che i contributi sono aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali è sufficiente aggiungere gli importi nel programma triennale, anche se trattasi di interventi su edifici per i quali sono già previsti altri interventi di manutenzione straordinaria nella prima annualità.

Si a condizione che si ricada in una delle ipotesi di modifica del programma triennale di cui alle lettere c) o e) del comma 9 dell'art. 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 14 del 16 gennaio 2018, recante *Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali* (G.U. n.57 del 9 marzo 2018), che si riporta: "9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice dei lavori pubblici, qualora le modifiche riguardino: ...; c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;... e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse."

43. Si chiede se, come interventi di messa in sicurezza, si possono inserire anche la messa in sicurezza dei vetri degli edifici, segnalati come interventi da fare con urgenza dal RSPP e consistenti in opere di investimento.

Sì a condizione che tali interventi costituiscano manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza dell'edificio di cui trattasi, tenuto anche conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'edificio sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).



44. Vorrei sapere se il contributo può finanziare la realizzazione di un impianto semaforico c.d. "intelligente"

Sì a condizione che tale realizzazione si inserisca nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici finalizzati alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato, e da attestarsi a cura del progettista. Confronta anche le FAQ nn. 5 e 6 già pubblicate.

45. È finanziabile con il contributo da assegnare un intervento di manutenzione straordinaria relativa al campo di calcetto di proprietà comunale per la sostituzione del tappeto sintetico e della recinzione metallica del campo medesimo?

Sì a condizione che tale intervento di manutenzione straordinaria si inserisca nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici finalizzati alla messa in sicurezza della struttura comunale di cui trattasi, tenuto anche conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la manutenzione e l'utilizzo dei campi di calcetto comunale oggetto dell'intervento, e da attestarsi a cura del progettista.

Confronta anche la FAQ n. 13 già pubblicata.

46. Nell'ambito della messa in sicurezza del "patrimonio comunale", è possibile utilizzare il contributo per la messa in sicurezza di un'area di proprietà comunale attraverso la manutenzione straordinaria e bonifica dell'area dalla presenza di rifiuti vari, fra cui amianto, con il trasporto in discarica degli stessi?

Sì a condizione che tale intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato alla messa in sicurezza di un'area rientrante nel patrimonio comunale, e da attestarsi a cura del progettista, rispetti tutte le altre condizioni stabilite dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018.



- 47. Si chiede se è possibile destinare le stesse per il riefficientamento delle stazioni di sollevamento a servizio della rete fognaria comunale. Nel dettaglio trattasi di potenziamento dell'impianto di pompaggio al fine di evitare la fuoriuscita di liquami sulle strade comunali in occasione del malfunzionamento dello stesso o di eccessive portate a seguito di avverse condizioni atmosferiche.**

Sì a condizione che tale potenziamento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della rete fognaria di cui trattasi e delle aree comunali circostanti, anche tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, ed in quanto inserito nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

- 48. È possibile utilizzare il finanziamento per il progetto di: "efficientamento energetico e riqualifica di impianto di illuminazione pubblica del centro storico"? Purtroppo l'impianto è obsoleto ed è necessario rifare tutta la linea elettrica di una parte del centro storico, perché purtroppo le luci saltano in continuazione e spesso il centro storico del paese resta al buio, creando non pochi problemi di sicurezza pubblica.**

Si a condizione che tale intervento sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi la finalità di messa in sicurezza del centro storico quale elemento del patrimonio comunale, e come risultante dall'attestazione del progettista.

Sull'efficientamento energetico confronta anche FAQ n. 22 già pubblicata e FAQ n. 51 pubblicata in questo documento.

- 49. È consentito l'intervento di manutenzione straordinaria di un impianto di pubblica illuminazione di proprietà COMUNALE esistente tuttavia in una strada di proprietà PROVINCIALE ?**

Si. L'art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 stabilisce infatti che il contributo è assegnato *per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.*



50. Lavori di: "Messa in sicurezza della strada comunale via Maestra in frazione Grinzano mediante la regimazione del canale demaniale Naviglio di Bra" Importo complessivo dell'opera: € 50.000,00; Importo lavori a base di gara: € 36.066,90. Relativamente a quanto sopra riportato, dovendo iniziare le procedure per la scelta del contraente privato e considerato che: Nel caso in esame, per un importo lavori a base d'asta < 40.000,00 sarebbe ammessa la richiesta dello smart-cig; Questa ipotesi permetterebbe la rendicontazione sulla BDAP ma ne precluderebbe il monitoraggio su SIMOG, pur consentendo l'associazione CUP/CIG con la procedura "smart": CON LA PRESENTE SI PORGE IL SEGUENTE QUESITO: Visto l'art. 2 del Decreto 10 gennaio 2019, come si deve procedere nel caso in esame ? Si deve richiedere comunque il CIG su SIMOG (visto che la procedura lo permette anche per importi inferiori a 40.000,00 €), monitorando l'opera in tutte le sue fasi, parallelamente al Monitoraggio Opere Pubbliche su BDAP? Oppure è sufficiente richiedere lo smart-cig, monitorando, di conseguenza, l'opera solo sul sistema MOP della BDAP ?

No. Va richiesto comunque il CIG su SIMOG. L'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, prevede infatti: «1. *Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo").*» (comma 1);» «2. *Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema suddetto, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.*» (comma 2); «Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono anche pubblicate, con valore di notifica, sul sito internet istituzionale del citato MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.» (comma 3).

In relazione a tale illustrata disposizione si precisa che, nel predetto sistema SIMOG, l'ente beneficiario deve richiedere, indipendentemente dall'importo della procedura, esclusivamente i CIG e non gli smart CIG: questi ultimi,



infatti, non sono ammissibili in quanto non consentono la verifica delle informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Poiché il comma 109 dell'art. 1, L. n. 145/2018 cit. prescrive che *il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019*, si rimettono agli enti le opportune valutazioni necessarie per assicurare il rispetto del citato termine perentorio, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del termine determina la revoca dell'assegnazione (art. 1, commi 109 e 111, L. n. 145/2018 cit., e art. 4, decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 cit.).

Cfr. anche la FAQ n. 11 già pubblicata.

- 51. È possibile utilizzare il contributo di 70.000 € per la manutenzione straordinaria della caldaia del polo scolastico e palazzetto dello sport? l'intervento consiste nella completa sostituzione della caldaia, in quanto obsoleta e comunque non funzionante. Per tale lavoro se utilizziamo il contributo di 70.000 e non verrà chiesto conto termico o incentivi per efficientamento energetico.**

Sì a condizione che tale sostituzione sia finalizzata alla messa in sicurezza del polo scolastico-palazzetto dello sport di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti l'intervento, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che il polo scolastico-palazzetto dello sport sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

Sull'efficientamento energetico confronta anche FAQ n. 22 già pubblicata e FAQ n. 48 pubblicata in questo documento.

- 52. Il Comune è proprietario di un fabbricato ad oggi destinato al piano terra a magazzino, preparazione e distribuzione sacchi per raccolta differenziata rifiuti urbani, e al piano primo Locali utilizzati dalle associazioni. Il fabbricato presenta alcune criticità che necessitano urgentemente di manutenzione straordinaria quali: - Messa in sicurezza dell'impianto elettrico; - Messa in sicurezza dell'attuale impianto di riscaldamento in radiatori a metano; - Risanamento completo ai fini di rendere salubre tutti gli ambienti, rimozione intonaco in pericolo di distaccamento; - Sostituzione dei serramenti provvisti di vetri singoli non conformi alla normativa UNI 7697:2014 requisiti minimi di sicurezza. e alla normativa UNI 10818:2015. Trattandosi di locali utilizzati saltuariamente dai dipendenti comunali, e saltuariamente dai cittadini, questo tipo di intervento di manutenzione straordinaria rientra**



nei casi di "Messa in sicurezza del patrimonio Comunale" così come previsto dalla Legge finanziaria 2019 n. 145/2018 ai fini dell'utilizzo del Fondo di € 50.000 stanziato dallo stato a favore del Comune?

Sì a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore. L'art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 stabilisce infatti che il contributo è assegnato *per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.*

53. Si chiede se i lavori di potenziamento dell'Illuminazione pubblica rientrano negli interventi ammessi.

Sì a condizione che tale potenziamento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'area comunale di cui trattasi, anche tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, ed in quanto inserito nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

54. Vorrei sapere se il contributo può essere destinato anche alla fornitura e posa in opera di pensiline per attesa bus e per la realizzazione di nuove fermate a bordo strada, o se tale intervento non è contemplato tra gli interventi di messa in sicurezza delle strade.

Sì a condizione che tali opere siano finalizzate alla messa in sicurezza delle pensiline e delle strade di cui trattasi, anche tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, ed in quanto inserito nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.

55. È finanziabile un intervento di rifacimento dell'impianto di riscaldamento di una scuola con una tubazione principale completamente ammalorata in cui è necessario intervenire ogni 2/3 mesi per tamponare rotture con conseguente perdita di acqua e allagamenti di aule e laboratori?

Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della scuola comunale di cui trattasi, in quanto inserito nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista.



- 56. Si chiede di sapere se i lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale possono essere eseguiti in amministrazione diretta (procedura prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF di Lombardia) in forza di un protocollo d'intesa già stipulato con il Comune (nello specifico tale protocollo prevede l'esecuzione di tali tipologie di opere).**

No. Il comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, stabilisce che *il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e prescrive altresì che i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

Cfr. anche la FAQ n. 14 già pubblicata nonché la FAQ n. 47 pubblicata in questo documento.

- 57. Con i 40.000 euro in quanto siamo un comune piccolo ci da la possibilità di terminare l'ultimo tratto dell'impianto di illuminazione pubblica che ora diventerà tutto comunale e non più dell'Enel. Ciò ci permette di poter installare anche la video sorveglianza in quello spazio. Chiedo se vi è un ulteriore spazio finanziario che ci permetta di acquisire altre telecamere.**

Attualmente l'acquisizione di ulteriori spazi finanziari non è possibile, salvo, eventualmente, quanto previsto dal comma 111 dell'art. 1, L. n. 145/2018.

Cfr. anche la FAQ n. 1 già pubblicata.

- 58. Vorremmo sapere se il monitoraggio dell'opera finanziata con il contributo di cui in oggetto può essere effettuato sulla piattaforma SITAT 229 istituita dalla Regione Toscana, in luogo del sistema MOP all'interno della BDAP.**

No. Non è possibile consentire deroghe in via amministrativa all'apposita disposizione recata dal comma 112 dell'art. 1, L. n. 145/2018 («112. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019»).



- 59. È possibile destinare questo contributo per la realizzazione, in una scuola elementare, di un impianto di climatizzazione che possa garantire l'attenuazione delle temperature estive nelle aule, dove ad oggi si rilevano valori eccessivi per lo svolgimento delle attività didattiche e il benessere degli alunni, insegnanti e collaboratori scolastici?**

Sì a condizione che tale realizzazione costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della scuola di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo della scuola oggetto dell'intervento e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che la scuola sia ricompresa nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

- 60. Dovendo verificare l'inizio lavori attraverso il monitoraggio SIMOG e in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto (che non equivale ad inizio lavori), in caso di importi inferiore a euro 40.000,00 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/16, cosa dovrà essere indicato nel sistema SIMOG?**

Considerato che il Comune ritiene applicabile il citato comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, nel SIMOG va indicata la data dell'«*apposito scambio di lettere*» previsto nella predetta disposizione.

- 61. Il nostro Comune è beneficiario di un contributo pari a euro 40.000,00 essendo sotto i 2.000 abitanti. È nostra intenzione realizzare in fregio alle strade comunali due parcheggi a raso in due contrade diverse di circa 100 mq ciascuno, attualmente sprovvisti di posteggi pubblici. L'intervento proposto è ammissibile al finanziamento concesso?**

No. Manca il requisito della messa in sicurezza di edifici o del patrimonio comunale, indicato al citato comma 107.

Confronta anche la FAQ n. 27 già pubblicata.



- 62. Sono a chiedere un parere sulla finanziabilità del seguente intervento: si tratta della ristrutturazione, messa in sicurezza impiantistica ed adeguamento dell'impianto di distribuzione carburanti di proprietà comunale. L'impianto, in esercizio, risulta obsoleto e impiantisticamente fuori norma e pericoloso. Il contributo andrebbe a coprire la quota di competenza del comune, mentre la restante parte è assistita da contributo regionale.**

Si. L'intervento è finanziabile in quanto l'art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 stabilisce che il contributo è assegnato *per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale*, ferma restando la necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore.

- 63. Con la presente si richiede se un intervento di manutenzione straordinaria ad una porzione delle coperture del cimitero comunale, sia finanziabile con il contributo di cui all'art. 1 commi 107-114 L. 145/2018. Si specifica che l'intervento consiste nella rimozione di una porzione di copertura di fabbricati cimiteriali in eternit e la sostituzione della stessa. L'intervento si rende necessario, oltre che per la rimozione dell'eternit, anche perché le coperture sono soggette a numerose infiltrazioni di acqua che stanno determinando un graduale ammaloramento delle strutture in c.a., tanto che per motivi di sicurezza si è reso necessario interdire l'accesso al pubblico ad alcune aree cimiteriali.**

Si. L'intervento è finanziabile in quanto l'art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 stabilisce che il contributo è assegnato *per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale*, ferma restando la necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le altre norme di settore.

- 64. Il Comune ha ottenuto il contributo di € 40.000,00 per finanziare interventi di messa in sicurezza di immobili, strade e scuole. L'intervento che l'Amministrazione vuole realizzare non è finanziato da altri soggetti, ovvero interventi aggiuntivi nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche, ma il costo dell'importo dell'opera è superiore al contributo ricevuto. Può il Comune approvare il progetto e finanziare con fondi propri di amministrazione la parte eccedente il contributo?**



Si. Il comune beneficiario del contributo *può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1, comma 108, L. n. 145/2018 cit.).*

Confronta anche la FAQ n. 7 già pubblicata.

65. In relazione all'oggetto, sono a chiedere nello specifico: la risorsa stanziata può essere destinata alla riqualificazione di un impianto di pubblica illuminazione (linea, quadri, pali, lampade)?

Sì a condizione che tale riqualificazione costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dell'area di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento e da attestarsi a cura del progettista. Si aggiunge la necessità che l'area interessata sia ricompresa nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

66. Chiedo se tra gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio comunale in merito al decreto in oggetto, rientra il seguente: Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del centro storico del Comune, consistente in: messa in sicurezza dei pozzetti dell'impianto sotterraneo al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica; sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a led, con evidenti risparmi energetici e garantendo idonea illuminazione dopo le ore 24 attualmente praticata mediante spegnimento di un lampione su 2; installazione di alcuni corpi illuminati a led nelle zone buie e prive di idonea illuminazione; installazione di un moderno sistema di monitoraggio dell'impianto al fine di garantire un tempestivo intervento di riparazione dei corpi illuminanti non più funzionanti.

Tutto l'intervento può considerarsi manutenzione straordinaria dell'impianto di proprietà esclusiva del Comune garantendo l'incolumità e la sicurezza pubblica, evitando aggravii per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie.



Sì a condizione che le attività costituiscano manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza dell'area di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'impianto interessata sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, del *patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

67. Saremmo intenzionati, visti i problemi che sorgono sul nostro territorio, a posizionare ulteriori impianti di videosorveglianza. Vorremmo conoscere quali sono le procedure per accedere ai contributi statali.

Sì a condizione che l'attività costituisca un intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'area di cui trattasi, nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'impianto interessato sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, del *patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

68. In riferimento all'assegnazione contributi a favore dei comuni fino a 20mila abitanti si chiede se possibile ottenere dei fondi per incrementare/rinnovare una serie di telecamere già installate sul nostro territorio per la videosorveglianza.

Sì a condizione che l'attività costituisca un intervento finalizzato alla messa in sicurezza dell'area di cui trattasi, nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'impianto oggetto dell'intervento, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'impianto interessato sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, del *patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).



- 69. Questo Comune beneficiario del contributo di € 50.000,00, ai sensi dell'art.1, c.107, della L.145/2008, vorrebbe destinarlo al progetto di riqualificazione della centrale termica comunale a servizio della scuola primaria, del centro civico, della biblioteca e della palestra comunali, riqualificazione che comprende una serie di lavorazioni sugli impianti, con sostituzione degli stessi compresi l'attuale generatore di calore di età superiore ai 30 anni con uno di ultima generazione. Tale riqualificazione, nonostante sia stata da tempo programmata e nonostante l'attuale generatore accusi malfunzionamenti di una certa consistenza (5 interventi di emergenza solo nella corrente stagione invernale) non è stata al momento attuata per carenza di fondi propri. Si chiede pertanto se tale opera possa essere qualificata come intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza a servizio degli edifici pubblici in questione.**

Sì a condizione che tale riqualificazione rientri nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di lavori pubblici finalizzato alla messa in sicurezza degli indicati edifici, al cui servizio è posta la centrale termica di cui trattasi, progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti l'intervento, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che gli indicati edifici siano ricompresi nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

- 70. Si richiede se tale contributo può essere utilizzato anche in riferimento ad opere per le quali è già stato richiesto ed ottenuto il codice SIMOG e per le quali non sono stati ancora iniziati i lavori. Eventualmente in caso di risposta affermativa si richiedono le modalità attraverso le quali è possibile collegare il codice con l'opera per la quale si richiede il finanziamento.**

No. L'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, prevede: «1. Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo").» (comma 1);» «2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema suddetto, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.» (comma 2); «Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono anche pubblicate, con valore di notifica, sul sito internet istituzionale del citato MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.» (comma 3).